

DLXXII. SEDUTA

VENERDÌ 26 GENNAIO 1951

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

INDICE

Congedi	Pag. 22365
Disegni di legge :	
(Deferimento a Commissioni permanenti)	22365
(Deferimento a Commissione speciale)	22380
(Trasmissione)	22380
Disegno di legge : « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	22367, <i>passim</i> 22377
PERSICO	22369, 22370, 22371
BERLINGUER	22369
ZOLI	22369, 22374
PICCHIOTTI, <i>relatore di minoranza</i>	22370, 22373
RAJA	22371
MANCINI	22372, 22373
DE LUCA	22372, 22376
CIAMPITTI	22373
MASTINO	22373, 22374
MERLIN UMBERTO, <i>relatore di maggioranza</i>	22374, 22377
OGGIANO	22375
BOSCO	22376
MAGLIANO	22377
Interpellanza (Annunzio)	22378
Interpellanza ed interrogazione (Rinvio dello svolgimento)	22366
Interrogazioni (Annunzio)	22378

Per il cinquantenario della morte di Giuseppe Verdi :

BERGAMINI	Pag. 22380
MICELI PICARDI	22382
PALUMBO Giuseppina	22383
TONELLO	22383
PRESIDENTE	22383

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bertone per giorni 2, Donati per giorni 1, Minoja per giorni 1, Pezzini per giorni 2. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli

dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 a favore della Federazione " Pro infanzia mutilata " » (1498);

della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il disegno di legge: « Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1501) e, previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari » (1503);

della 4^a Commissione permanente (Difesa), il disegno di legge: « Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi » (1502);

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobil Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (1489);

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni all'Istituto nazionale di alta matematica in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950 » (1500);

della 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia » (1499);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della Costituente il disegno di legge: « Ratifica, con

modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (1504).

Comunico altresì che il Presidente del Senato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 del Regolamento, ha deferito il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (1259) all'esame e all'approvazione della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Rinvio dello svolgimento di interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione del senatore Sinforiani al Ministro dell'interno (1221) e di un'interpellanza dei senatori Farina, Cortese e Gavina al Ministro dell'interno (220), ambedue relative alla sospensione dalla carica del Sindaco di Vigevano.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se l'interpellante e l'interrogante non hanno nulla da obiettare, propongo di rinviare lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione alla seduta di venerdì prossimo.

SINFORIANI. Non ho nulla in contrario al rinvio, per essere cortese verso il sottosegretario Bubbio, che merita ogni cortesia; ma, siccome venerdì non potrò essere presente, chiedo che la mia interrogazione sia rinviata a giovedì.

FARINA. Mi associo, per quanto riguarda la mia interpellanza, alle dichiarazioni del senatore Sinforiani.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. D'accordo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione e dell'interpellanza all'ordine del giorno è allora rinviato alla seduta di giovedì prossimo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Ricordo che nella precedente seduta si è iniziata la discussione sull'articolo 6, che è stata poi rinviata per permettere un più approfondito esame del nuovo testo dell'articolo stesso presentato dalla Commissione d'accordo col Governo.

Do nuovamente lettura del nuovo testo dell'articolo:

Art. 6.

Il Governo è delegato a stabilire entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari per ciascun tribunale di assise e per ciascuna corte di assise, avuto riguardo al numero degli affari e alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia in relazione alla popolazione ed alla economia dei giudizi.

La determinazione delle sedi dei Tribunali e delle Corti di assise e la loro circoscrizione potrà essere riveduta non oltre due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

Ricordo che il senatore Magliano ha proposto di aggiungere alle parole « in relazione alla popolazione » le altre « alla posizione geografica ed ai mezzi di comunicazione », e che il senatore Bosco vorrebbe sopprimere dal primo comma le parole « alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia in relazione alla popolazione ed alla economia dei giudizi ».

Rammento altresì che il senatore Ciampitti ha proposto di aggiungere all'articolo il seguente comma: « In ogni sede di Tribunale ordinario dovrà essere istituito un Tribunale di assise ».

Analogo emendamento aggiuntivo ha pre-

sentato, insieme ad altri senatori, l'onorevole Lavia. Ne do nuovamente lettura:

« In ogni attuale sede di Tribunale ordinario è istituita una Corte di assise di primo grado che, nelle circoscrizioni di detti Tribunali ordinari, giudica dei reati attribuiti dalla legge alla sua competenza ».

Il senatore Rizzo Domenico, insieme ad altri senatori, ha proposto di sopprimere, nel primo comma, la parte che segue alle parole « le loro rispettive sedi e circoscrizioni ».

Ricordo infine che il senatore Mastino ha presentato, insieme all'onorevole Oggiano e ad altri senatori, il seguente emendamento, che non è stato ancora svolto:

« aggiungere il seguente comma (in sostituzione di quello proposto dal senatore Ciampitti):

“ Ove non sia possibile istituire il Tribunale di assise in ogni sede di Tribunale ordinario, funzionerà in tale sede il Tribunale di assise vicinore ” ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si è discusso ieri dell'articolo 6 del progetto, e sono stati presentati vari emendamenti: quello Ciampitti e quello Lavia, intesi a stabilire in ogni sede di Tribunale una sede di Corte d'assise e di Corte d'assise di appello, un emendamento Magliano e un emendamento Bosco, circa i criteri in base ai quali il Governo dovrà esercitare il potere legislativo delegato in base al progettato articolo 6.

È sorta quindi successivamente una discussione relativamente a una parte dell'articolo 6, quella cioè che riguarda la delega che sembrava a qualcuno poco chiara se non insidiosa. Parlo subito di questa prima questione che è sembrata la più grave. L'articolo 6 del progetto del testo emendato dal Governo suona nei termini seguenti: « Il Governo è delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni ». E fino a questo punto, salvo l'emendamento Ciampitti e l'emendamento Lavia, mi pare che non ci siano gravi difficoltà e credo che il Senato sia già persuaso della impossibilità attuale di istituire in ogni sede

attuale di Tribunale una sede di Corte di assise. La discussione è sorta sul passo successivo dell'articolo 6 in base al quale il Governo è delegato non soltanto a stabilire queste sedi ma anche il numero dei giudici popolari per ciascun tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise. E qui sono sorti i dubbi. Che cosa significa, qual'è l'oggetto preciso di questa delega? Dando al Ministro la facoltà di stabilire per ogni Corte di assise il numero dei giudici popolari, si tende forse a creare una possibilità di ingerenza e di influenza del Governo nella composizione della Assise? Nulla di tutto ciò. Come ho già avuto occasione di accennare ieri sera, e riflettendo sulla cosa mi sono confermato in quella opinione, questo articolo 6 va posto in relazione con quanto è previsto dall'articolo 23. Mi permetto a questo punto di richiamare un po' alla vostra attenzione il meccanismo della legge per quanto riguarda la formazione delle liste dei giudici popolari. Un primo elenco dei giudici popolari aventi i requisiti prescritti dalla legge è fatto, com'è noto, dai Comuni. Gli elenchi comunali passano successivamente al mandamento e si formano gli elenchi mandamentali. A loro volta questi elenchi sono trasmessi ai Presidenti dei Tribunali dove avranno sede le Corti di assise e al Presidente del Tribunale capoluogo del distretto dove avrà luogo la Corte di assise di appello. Questi Presidenti, in base agli elenchi trasmessi dai mandamenti, costituiscono l'albo definitivo, in ordine alfabetico, di tutti coloro che hanno i requisiti per fungere da giudici popolari. Dall'albo definitivo, una volta decisi tutti i ricorsi previsti dalla legge per assicurare a ciascuno che ne abbia diritto la inclusione in questi elenchi, si estraggono i nominativi di coloro che costituiranno le liste generali.

Orbene, l'articolo 23 del progetto di legge dice esattamente: « Le liste generali dei giudici popolari per i Tribunali e per le Corti di assise sono formate con l'intervento del Pubblico Ministero e l'assistenza del cancelliere, imbuscolando, in pubblica udienza, in un'urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascun Tribunale di assise o a ciascuna Corte di assise, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto ».

Quindi, ripeto, dall'albo definitivo si estraggono per sorteggio i giudici popolari che costituiranno la lista generale dalla quale viene poi sorteggiato il numero dei giudici popolari che vanno a costituire il collegio giudicante in ciascuna Corte.

L'articolo 6 è inteso a dare al Ministro la facoltà di stabilire il numero dei giudici da comprendersi nelle liste generali che vengono formate per estrazione. In altri termini vi sono delle sedi di Corte di assise e di Corte di assise di appello che possono avere circoscrizioni di minore o maggiore ampiezza. È evidente che a seconda della diversità dei casi il numero dei giudici da comprendere nelle liste generali che si ricavano per sorteggio dagli albi definitivi, sarà determinato appunto in relazione alle esigenze delle varie Corti. È questa determinazione che forma oggetto della delega. Sembra, quindi, che le cose siano molto chiare. Ad ogni modo per evitare qualsiasi equivoco propongo di modificare la formula dell'articolo 6 nel modo seguente: « Il Governo è delegato a stabilire entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni ed il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 ».

Mi pare che per tal modo non ci debbano essere dubbi. Intendiamoci bene, si tratta non dei nominativi ma del numero complessivo di cui saranno costituite le liste generali.

BERLINGUER. Questa formula mi sembra ambigua.

PERSICO. Basta metterla in relazione con l'articolo 23.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Detto questo, l'articolo 6 stabilisce quali sono i criteri non solo per fissare le sedi delle Corti di assise e le loro circoscrizioni ma anche il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali da cui saranno ricavati i singoli giudici per i singoli collegi giudicanti. Quali sono gli elementi determinanti? Sono il numero degli affari, il numero della popolazione e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

Mi pare che per tal modo non vi possa essere dubbio circa la assoluta correttezza e chiarezza del sistema.

1948-51 - DLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Il Governo propone quindi di sostituire, nel primo comma dell'articolo 6, alle parole « per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise » le altre « da comprendere nelle liste generali prevedute dall'articolo 23 ».

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento proposto dal Governo, perchè esso combacia organicamente con tutto il sistema della legge.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Mi pare che il criterio più logico nella ripartizione dei giudici popolari per ciascuna circoscrizione della Corte di assise sia quello della loro residenza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Berlinguer sono due problemi diversi. Le spiego subito: si formano prima gli elenchi comunali che danno luogo successivamente alla formazione degli elenchi mandamentali; gli elenchi mandamentali di tutti coloro che hanno i requisiti per essere giudici popolari vengono inviati ai Tribunali dove avranno sede le Corti di assise.

Quindi, a seconda della loro residenza nella circoscrizione della Corte di assise verranno inviati tutti i nominativi e si formerà poi per ordine alfabetico l'albo che costituirà l'albo definitivo. Da questo albo definitivo, secondo il sistema della legge, si tratta di estrarre a sorte una lista che si chiama lista generale di coloro tra i quali concretamente saranno scelti quelli che poi saranno destinati a formare il collegio.

MOLE SALVATORE. E gli altri che cosa fanno?

BERLINGUER. Ma perchè si deve fare questa estrazione?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si sconvolge tutto il sistema della legge, onorevole Berlinguer; se la Commissione e il Senato sono stati concordi nel ritenere che non è opportuno che un giudice popolare continui ad esercitare le sue funzioni per più di un biennio, non vedo perchè ora si

debba nuovamente modificarlo. La formazione delle liste generali è appunto necessaria per la estrazione dall'albo definitivo dei giudici popolari, e tutto il sistema della legge oggettivamente porta a questo.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. L'ipotesi prospettata dall'onorevole Tosato si verificherà rarissimamente, e, nel caso di un giudice popolare che abbia prestato servizio in precedenza, egli sarà senz'altro dispensato a sua istanza o anche d'ufficio. Se poi arriveremo, come spero, a comprendere tra i giudici popolari anche cittadini i quali non abbiano quei titoli di studio così elevati che il disegno di legge prevede, questi casi saranno addirittura eccezionali. Ma ciò che soprattutto mi preoccupa è la formulazione adottata nella proposta di emendamento dell'onorevole Sottosegretario che riproduce pressappoco quella di prima.

Circa i nomi, come si farà a sceglierli, e in base a quali criteri ancora non precisati?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In base ai criteri che sono stabiliti nella legge.

BERLINGUER. È una risposta troppo vaga. Ben più opportuno sarebbe precisare che si ripartiranno, secondo la loro residenza, tutti i giudici popolari e poi si procederà al sorteggio. Questo è il sistema che si adottava anche per le giurie e che non dava luogo ad alcun inconveniente. Ma ciò che credo sia assolutamente da respingere è il sistema di un sorteggio senza alcun controllo. Questo controllo è previsto per il secondo sorteggio, prima del quale deve essere mandato avviso ai difensori delle cause di quella sessione perchè possano presenziarvi. Il primo sorteggio verrebbe invece sottratto ad ogni controllo. Si stabilisca almeno che debba presenziarvi un rappresentante del Consiglio forense.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Ritengo che dobbiamo approvare l'emendamento senza nessuna difficoltà. Quale sarà la situazione che si determinerà con l'applicazione dell'articolo 18, specie se noi arriveremo ad estenderlo a categorie che non erano comprese nell'iniziale disegno di legge? Noi

potremmo avere degli albi generali formati da 40-50 mila persone. Questo sarebbe l'albo nel quale si dovrebbero andare a sorteggiare quelli che sono i sei giudici che debbono servire per quel certo processo. Invece la legge dice qualche cosa di diverso. Non con carattere permanente, ma all'inizio del biennio in pubblica seduta da queste cinquantamila persone se ne sorteggeranno non sei, ma cento, cinquecento, mille, quel numero insomma che si ritiene necessario. Questa lista sarà completamente affidata alla sorte. Non vi è quindi possibilità — a meno che il sorteggio non sia ammaestrato, ma questo inconveniente può verificarsi in qualunque caso — di ingerenze estranee.

Da questa lista così formata, che può essere aggiornata cancellando quelli che sono incorsi in incompatibilità, quelli che sono morti, ecc. (il che non è possibile fare per un elenco di cinquanta mila persone), si estrarranno i giudici.

Ora trovo che questo sistema non presenta nessun pericolo di predeterminazione di quelli che dovranno essere i giudici per un certo processo.

Per questo credo che l'emendamento del Governo possa essere accettato.

Voce dal centro. Con quale criterio si determinerà il numero di questa lista ristretta?

ZOLI. Con gli stessi criteri con cui si formano gli organici dei Tribunali, cioè tenuto conto del numero degli affari ecc. Quindi a Roma si sorteggerà una lista, ad esempio, di quattrocento persone; in una circoscrizione più piccola di cinquanta. Ad ogni modo è una determinazione oggettiva, da cui il criterio soggettivo sfugge completamente. (*Interruzione dell'onorevole Berlinguer*). Come dice l'articolo 23, le liste generali dei giudici popolari per i Tribunali e per le Corti di assise sono formate con l'intervento del Pubblico Ministero e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in un'urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari. Quindi c'è ogni garanzia.

BERLINGUER. Sappiamo come si fanno questi sorteggi.

ZOLI. L'udienza è pubblica e c'è quindi il controllo.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, a me pare che per dirimere ogni contestazione e controversia si debba ritornare a quello che era il testo concordato tra noi e la Commissione la quale, per bocca dell'onorevole Merlin, mi aveva sottoposto il testo concordato da approvarsi. Noi avevamo dato intiera la nostra approvazione. Il testo dell'articolo 6 era questo: « Il Governo è delegato a stabilire entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni avuto riguardo al numero degli affari e alle esigenze della amministrazione della giustizia, in relazione alla popolazione e alla economia dei giudizi ».

Questo era il testo che l'onorevole Merlin mi aveva sottoposto e che io in nome degli altri colleghi avevo accettato.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Ho paura che qui siamo per cadere in un equivoco. È esatto che l'onorevole Merlin aveva tolto nella sua proposta quella parte dell'articolo che riguarda il numero dei giudici popolari e aggiungo che, a mia opinione, tale parte si può togliere senza alcun danno, perchè la spiegazione esattissima che ci ha dato il rappresentante del Governo fa sì che non sia necessario all'articolo 6 tale aggiunta, in quanto tutto quello che si attiene al procedimento per la scelta dei giudici popolari è regolato in modo minuziosissimo dagli articoli dal 13 al 24. Per quel che riguarda poi l'estrazione dei giurati per la causa, questa avviene come avveniva prima; con la presenza dei difensori si estrae un numero doppio di giurati di quelli che dovranno giudicare e così si forma il collegio giudicante. La norma che il Sottosegretario vuole introdurre nell'articolo 6 serve per chiarire un punto della procedura; perchè abbiamo anzitutto la formazione degli albi comunali cioè, in ogni comune dove uno è nato, se ha la licenza liceale, tecnica o di istituto, e l'età prescritta dalla legge. È iscritto nella lista comunale dei giudici popolari. Poi si fa un invito a tutti i cittadini at-

traverso manifesti perchè si scrivano in questi elenchi, poi c'è la Commissione comunale che accerta se vi sono incompatibilità, precedenti penali, ecc., e fa le discriminazioni previste dalla legge. Poi c'è una Commissione mandamentale che riunisce tutti gli elenchi comunali, e forma un altro elenco, assume informazioni, accerta che non ci siano irregolarità, ecc. Si pubblicano questi elenchi, e c'è un termine per i reclami. Finalmente si forma l'albo definitivo dei giudici popolari. Questo albo si pubblica, è soggetto a reclami, ci sono le decisioni della Corte di appello e della Corte di cassazione. Finalmente l'albo diviene definitivo; ma non basta. Perchè una città come Napoli o Roma può avere 100 mila e, abbassando il titolo di studio, anche 500 mila iscritti. Quindi sarebbe una cosa assurda estrarre i giurati da questa valanga di nomi, e si forma allora un altro elenco, che dura due anni. In questo modo s'impedisce anche che si crei la professione del giudice popolare, col pericolo di involontaria acquiescenza per conservarsi il posto.

Dunque, la lista generale si fa imbussolando tanti numeri quanti sono i nomi dei giudici assegnati a ciascun Tribunale. È necessaria questa norma? Non si potrebbe metterla nell'articolo 23, nel quale si stabilisce il procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se l'Assemblea ritiene opportuna l'istituzione della lista ristretta che si ricava estraendo a sorte dall'albo definitivo, c'è da domandarsi: fino a che numero andranno le estrazioni? Infatti l'articolo 23 dice: si fanno queste estrazioni fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto; da che cosa? Da quel decreto che viene emanato in base all'articolo 6, e per questo ho specificato il numero dei giudici da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23. Mi pare che dubbi non ce ne siano più.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario è esatta; ci vuole cioè la determi-

nazione del numero. Però, se noi vogliamo levarla dall'articolo 6, per evitare ogni preoccupazione, possiamo benissimo stabilire che il Primo Presidente della Corte d'appello fissa per ogni circoscrizione di Corte di assise e di Corte di assise di appello, tenendo conto della popolazione, il numero dei giudici popolari. Abbiamo allora anche la possibilità di rivedere facilmente ogni due anni questa formazione, perchè emigrazione di popolazione, cambiamenti, ecc. possono anche rendere spopolata una zona e sovrappopolata un'altra. In tali casi il Primo Presidente della Corte d'appello ha tutti gli elementi per stabilire il numero dei giudici popolari. Si tratta di fissare un numero oltre il quale cessa l'imbussolamento dei nomi. Ad esempio, arrivati a 300, per la Corte di assise di un piccolo centro cessa l'imbussolamento. A Roma, invece, tale imbussolamento può cessare, a mo' di esempio, quando si sia arrivati a tremila.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero dare un chiarimento. Si tratta di stabilire fino a che punto giungeranno le estrazioni, cioè quanti saranno gli estratti. Per evitare questa discussione, che cioè il numero non sia stabilito attraverso delega al Governo, il Presidente della Commissione di giustizia propone di attribuire questo potere al Primo Presidente della Corte di appello. Io osservo che siamo in materia di delegazione legislativa e si tratta di un complesso procedimento che si conclude nella formazione di un collegio giudicante. Non è possibile in questo caso attribuire un momento di questo procedimento a un organo che non può essere soggetto di delegazione legislativa, qual'è un giudice. Soltanto il Governo può ottenere questa delegazione. O sconvolgiamo tutto il sistema della legge, cioè sopprimiamo l'istituto delle liste generali, che hanno la loro ragion d'essere nel sistema della legge, oppure lasciamo il sistema proposto dal Governo. Non c'è una via di mezzo.

RAJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Io credo che le preoccupazioni mosse da parte di alcuni colleghi della sinistra siano

infondate, o per lo meno, dovrebbero essere già state dissipate dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo. In altri termini, con il nuovo testo concordato dell'articolo 6, si delega al Governo il potere di stabilire il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte d'assise. Questo articolo è in corrispondenza precisa con l'articolo 23 in cui si dice che vengono estratti fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto già con questa delega data al Governo. Quindi il numero dei giudici popolari di una circoscrizione di un Tribunale di assise o di Corte di assise, con questo potere di delega che vogliamo dare al Governo, verrà fissato in un decreto del Governo stesso. Si osserva opportunamente che questo potere non può essere dato al Presidente della Corte di appello perchè si tratta di un potere legislativo che può essere delegato dal Parlamento esclusivamente al Governo.

Le vostre preoccupazioni su che cosa si fondano? Noi abbiamo una lista generale in cui sono inclusi tutti coloro che posseggono i requisiti e i titoli sufficienti per essere iscritti nell'albo. Questo albo in conclusione raccoglie il numero degli iscritti fissato e determinato dal decreto del Governo; ma in una data circoscrizione di Tribunale di assise ne serve un numero limitato mentre ci può essere un numero enorme di quelli che sono iscritti nell'albo ed allora da questo imbussolamento che viene fatto a norma dell'articolo 23 nasce precisamente la determinazione di coloro che faranno parte dell'albo effettivo, per così dire, di quella circoscrizione. Quindi quale preoccupazione può suscitare questo sistema che è di una perfezione che arriverei a dire strabiliante? Che forse il sorteggio non corrisponda a quello che effettivamente è? Allora dobbiamo sospettare anche di noi stessi se arriviamo ad elevare anche il sospetto che si possano fare estrazioni addomesticate. Evidentemente noi mortifichiamo noi stessi con questo temerario nostro pensiero! Pertanto, io penso che, dopo questi esaurienti chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, non resti altro al Senato che approvare l'articolo 6 così come è stato stabilito, e concordato, e poi passare all'approvazione dell'articolo 23. (*Approvazioni*).

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Io mi permetto di risolvere il contrasto, che ci divide e che minaccia di non finire, in un modo semplicissimo. Vi sono due sorteggi: l'uno riguarda la lista generale, cioè la lista dei giudici popolari che debbono prestar servizio di giudici nelle sessioni di Corte d'assise e d'appello; e l'altro il sorteggio di coloro che debbono prestar servizio nelle cause fissate nelle due Corti di primo e di secondo grado.

Ora nel primo sorteggio viene dall'udienza, nella quale si compie questa delicata funzione, escluso il rappresentante del Foro mentre nel secondo l'avvocato è presente. Ora tutto ciò non è giusto. Si ammetta la presenza dell'avvocato anche nel primo sorteggio e tutto sarà definito, perchè il contrasto si supererà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io accetto la proposta del senatore Mancini.

MANCINI. Io sono lieto dell'accettazione anche a nome dei miei colleghi e quindi possiamo andare oltre, con questa intesa, che nell'articolo 23 si aggiungeranno queste parole: « alla presenza del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Francamente, onorevoli colleghi, tutta questa diffidenza che si ha della Magistratura, del Procuratore della Repubblica o del Procuratore generale o del Cancelliere, che costituiscono un Ufficio giudiziario al quale sono demandate le più delicate questioni che possano riguardare tutti i cittadini, mi pare che sia completamente fuori luogo. Io per mio conto penso che possibilità di frodi oggettivamente non esistano, e se anche oggettivamente esistessero, io vi dico e vi protesto che dal Senato non deve uscire una parola di diffidenza verso gli organi più delicati dello Stato.

Ora, una gratuita — perchè è tale — una gratuita ingiuria...

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, nessuno ha voluto ingiuriare la Magistratura. In ogni caso, io non avrei consentito che espressioni poco riguarde verso l'Ordine giudiziario fossero pronunciate in quest'Aula.

DE LUCA. Non mi pare che questa protesta del nostro illustre Presidente sia legittima, perchè la mia è un'interpretazione soggettiva di una cosa che qui si sta facendo, e consiste per me in un apprezzamento parlamentare.

Ora, messa a posto la questione di procedura... (*interruzione del senatore Mancini*), ho il diritto di dire la mia opinione ed intendo fruire fino in fondo di questo mio diritto. (*Interruzioni e commenti dalla sinistra*).

Stando così le cose, data la perfetta razionalità del sistema escogitato dal Governo e che è consacrato nell'articolo 6 in relazione all'articolo 23, penso che noi dobbiamo approvare puramente e semplicemente l'articolo così come è stato proposto, senza andare ad intromettere in questo sistema, già abbastanza complesso, altri organismi i quali poi, oltretutto, non presentano nessuna garanzia al di là di quelle che sono offerte oggettivamente dal sistema.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, nessuno qui affaccia dubbi o sospetti verso la Magistratura; ma se si fossero letti i resoconti dei lavori della Camera e tutti gli interventi che si sono avuti colà, si sarebbe constatato che tutti, ad una voce, hanno detto che bisogna ovviare al pericolo che ci siano dei giudici popolari troppo docili e scelti sempre dal Presidente della Corte di assise. Noi vogliamo premunirci da questo pericolo e desideriamo che non si ripeta più. Questa è semplicemente una garanzia alla quale abbiamo diritto.

DE LUCA. Questa è diffidenza.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. No, perchè in pratica chi va in Corte di assise è colpito nel vedere sempre gli stessi assessori che fungono da giudici popolari. Ecco la ragione per la quale vogliamo essere confortati e difesi dalla parola della legge.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli senatori di non portare la discussione sul rispetto verso la Magistratura. Sono certo che nessuno ha inteso o intende recare offesa alla Magistratura. In ogni caso, ripeto, non permetterei mai che in quest'Aula si pronunciasero parole poco riguarde o ingiuriose nei riguardi dell'Ordine giudiziario.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Dichiaro di aver chiesto questo controllo non per fare ingiuria a nessuno; ma in omaggio soltanto alla tecnica processuale; perchè è noto che per esservi udienza debbono essere presenti tutte le parti. Le udienze a scartamento ridotto, cioè con la esclusione di una parte, non si comprendono. Ora un'udienza con il Presidente, il Pubblico Ministero ed il Cancelliere deve essere integrata con la presenza della contro-parte, cioè la difesa, che deve essere rappresentata dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o da un suo delegato. In tale modo viene integrato il contraddittorio; altrimenti il sorteggio, funzione tanto delicata, avviene *inaw'ita parte*. Non si fa ingiuria a nessuno quando si invocano controlli, che poi costituiscono l'esercizio di diritti.

CIAMPITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPITTI. Prego la Presidenza di porre in votazione, anzitutto, il mio emendamento, perchè esso può essere precluso da una votazione dell'articolo 6. Secondo l'articolo 6, infatti, si tratta di dare al Ministero di grazia e giustizia la facoltà di determinare il numero delle Corti di assise, insieme ad altre facoltà, ed il mio emendamento è appunto limitativo di queste e di quella.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Ciampitti, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

In conseguenza dell'esito di questa votazione, è da considerare decaduto l'analogo emendamento presentato dal senatore Lavia.

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo, proposto dai senatori Mastino, Oggiano ed altri, di cui ho già dato lettura.

Ha facoltà di parlare il senatore Mastino, per illustrare questo emendamento.

MASTINO. Il Senato ha respinto l'emendamento diretto ad ottenere che dove vi sia un Tribunale ordinario, debba essere istituita una

Corte di assise. Penso che il Senato abbia respinto questa proposta anche per ragioni di difficoltà pratiche, quali possono essere quelle rappresentate da una deficienza numerica, che non potrà essere colmata in breve periodo di tempo, del personale giudiziario.

L'emendamento che il senatore Oggiano ed io abbiamo proposto tende a far sì che ove funzionano i Tribunali ordinari possano essere istituite delle sezioni di Corti di assise. Questo principio dovrebbe essere esplicitamente sancito nella legge, poichè altro è sancirlo in modo che vi sia l'obbligo di rispettarlo, altro è attribuire la decisione a quello che può essere il criterio pratico di interpretazione di chi dovrà provvedere in proposito. D'altra parte le attuali disposizioni in materia contemplano già il caso delle sedi staccate di Corte di assise e poichè si è accennato poc'anzi da taluni dei colleghi alla Sardegna, osservo come in Sardegna vi siano due Assise, a Cagliari e a Sassari, che hanno delle sezioni staccate. Le attuali disposizioni di legge danno facoltà al primo Presidente di Corte di appello di fissare lo svolgimento delle cause di Assise in quelle località in cui vi sia un Tribunale. Ciò per ragioni di giustizia perchè molte volte si è detto che bisogna avvicinare la giustizia al popolo, ma vi sono anche ragioni di distanza che impongono che la giustizia funzioni non solo nelle città maggiori, ma nei centri minori. Ciò porterà a risparmio di spese delle parti e dell'erario. Quindi mi pare che il nostro emendamento così concepito: « Ove non sia possibile istituire il Tribunale di assise in ogni sede di Tribunale ordinario funzionerà, in tale sede, il Tribunale di assise vicinore », sia un emendamento da accogliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione sull'emendamento Mastino.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole, in sostanza, al principio esposto in questo emendamento. Di fatto è quello che avverrà, perchè se non sarà possibile istituire il Tribunale di assise dove c'è il Tribunale ordinario, è chiaro che è nostro desiderio e, credo, anche del Go-

verno, che la giustizia sia il più possibile vicina al luogo del delitto. Quindi, funzionerà il Tribunale di assise vicinore. L'accettare come raccomandazione quello che ha detto il collega Mastino mi pare un dovere. Ma se voteremo l'articolo 6 e se daremo la delega al Governo di stabilire entro 5 mesi il numero delle Corti di assise, anche il voto del collega, esposto con tante autorevoli osservazioni, potrà trovare accoglimento. In una legge già così complicata non bisogna aggiungere capoverso a capoverso, ma adottare formule generali che lascino al Governo la possibilità di fare il meglio possibile. Prego dunque il collega di non insistere nell'emendamento.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Non ho inteso formulare una raccomandazione, ma ho fatto una proposta specifica, la quale ho giustificato con ragioni di sostanza e con riferimenti alle disposizioni attuali. Esse stabiliscono l'esistenza di Corti di assise come sezioni staccate. Questo, di fatto, già si verifica ed ha determinato il funzionamento consueto di sezioni staccate di Corti di assise. In tali centri si è costituita una classe forense, ed un raggruppamento di interessi che fanno capo anche al funzionamento di questi organi di giustizia. Il ridurre ad una semplice raccomandazione quello che suggerisco, fa sì che quello che oggi è già vigente in pratica, diventi discutibile, e possa non verificarsi. Invito dunque il Senato a votare l'emendamento da me proposto.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il senatore Mastino non ha mostrato solo l'opportunità che si continui a seguire questa prassi, ma chiede che in quelle sedi in cui non ha mai funzionato una sezione di Corte di assise, pur essendoci un Tribunale, noi stabiliamo per legge che si deve far funzionare la Corte di assise. Ciò anche nel più piccolo Tribunale, in uno di quelli che sono stati ricostituiti di recente, dopo che erano stati opportunamente soppressi dal regime fascista e nel quale mai si è adunata una Corte di assise; dove magari non c'è neanche l'attrezzatura per convocare una Corte di assise. In un caso come questo, per andare incontro alle esigenze tra-

dizionali noi andremmo ad imporre la convocazione obbligatoria della Corte di assise. Ora, io credo che il senatore Mastino dovrebbe accontentarsi della disposizione dell'articolo 7. Nell'ultimo comma di esso è detto che la convocazione è demandata al Primo Presidente della Corte di appello.

La prassi che c'è stata fino ad oggi quindi, può, senza andare oltre, essere mantenuta. L'articolo 7 dice inoltre che il Presidente della Corte di appello può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto. Questo mi sembra sufficiente, senza bisogno di stabilire che nella cittadina A o B, dove si trova un Tribunale, ma dove magari non c'è l'aula sufficiente per la Corte di assise, debba necessariamente trasferirsi il Tribunale di assise. Pertanto, preghe- rei il senatore Mastino di considerare se non sia il caso di ritirare il suo emendamento.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Desidero osservare al collega Zoli che è esatto che ci sono sedi di Tribunale dove non si sono mai celebrati dibattimenti di Assise. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, ciò è avvenuto. Noi abbiamo delle sedi di Tribunale dove normalmente sono stati e sono celebrati dibattimenti di Assise. Ora, a parte il fatto che, secondo il progetto, il Primo Presidente della Corte di appello può ordinare che la convocazione avvenga in altra sede del distretto, io noto che c'è la tendenza ad accentrare in determinate sedi il lavoro giudiziario. Può avvenire che, se non si porta un correttivo alle disposizioni che sono nel testo attuale, il Primo Presidente accenti i dibattimenti di Corte di assise in due o tre sedi del distretto della Corte di appello. Bisogna trovare un rimedio.

Noi abbiamo proposto la formula che è stata letta; potremmo aggiungere l'avverbio: « normalmente », riconoscendo con ciò la possibilità che i processi non siano celebrati in una sede dove finora la Corte di assise non è stata mai tenuta. È meglio stare alla chiarezza e concretezza. In Sardegna, per esempio, abbiamo il circolo di Cagliari che tiene i dibattimenti anche nelle sedi di Tribunale di Oristano e di Lanusei. Se non si mette il correttivo, c'è il pericolo che i dibattimenti si tengano soltanto

a Cagliari, magari ad Oristano, mai a Lanusei. Per quel che riguarda il circolo di Sassari i dibattimenti ora vengono tenuti anche a Tempio ed a Nuoro. È meglio assicurare nella legge che la Corte sarà convocata anche a Tempio ed a Nuoro. A Nuoro ci sono le attrezzature necessarie. È proprio in questo periodo, mentre stiamo discutendo questo disegno di legge, il Ministro della giustizia e lo stesso Primo Presidente della Corte di appello di Cagliari fanno fuoco e fiamme perchè si vuole che ci siano certe attrezzature complete anche in queste sedi di Tribunale, ove sembra che non sia assolutamente sicuro che si possano celebrare processi di Corte di assise. Mi sembra, dunque, che, se mai, c'è la possibilità di aggiungere qualche cosa alla formula da noi adottata, che ciò utilmente si possa fare, ma che non si debba respingere la disposizione come da noi è stata formulata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non posso accogliere lo emendamento proposto dai senatori Oggiano e Mastino sia perchè, in definitiva, esso contrasta con lo spirito informatore del disegno di legge e dell'articolo 6, sia per una questione di carattere generale. Bisogna tener conto delle situazioni oggettive, delle possibilità dell'Amministrazione della giustizia. In Italia noi abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un ripullulare continuo di Tribunali che erano stati soppressi e che forse stavano meglio soppressi. È meglio parlare chiaro, poichè dobbiamo preoccuparci soprattutto dell'amministrazione della giustizia piuttosto che della soddisfazione di sia pur legittimi, ma particolari interessi, rispetto a quelli che sono i preminenti interessi della giustizia. Ora, se non approviamo un emendamento di questo genere, in cui, in definitiva, per via indiretta, si torna ad assicurare in ogni sede attuale di Tribunale la presenza in un modo o in un altro di un Tribunale o di una Corte di assise, noi possiamo fare come vogliamo, ma ricordiamoci che approveremo una legge inoperante e tale da mettere in difficoltà ancora più gravi l'amministrazione del-

1948-51 - DLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 GENNAIO 1951

la giustizia penale. Poichè le possibilità sono quelle che sono e a nessuno si può chiedere l'impossibile. Questo per mettere il Senato di fronte alla realtà oggettiva della situazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Mastino, Oggiano ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento, proposto dal senatore Rizzo Domenico e da altri senatori, tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo, le parole: « e il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise, avuto riguardo al numero degli affari e alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia in relazione alla popolazione ed alla economia dei giudizi ».

Domando agli onorevoli proponenti, se lo mantengono.

TAMBURRANO. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo, testè letto, presentato dai senatori Rizzo Domenico ed altri. Tale emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

In conseguenza della reiezione dell'emendamento Rizzo, è da considerare decaduto l'emendamento soppressivo del senatore Bosco.

Veniamo ora all'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise », le altre: « da comprendere nelle liste generali prevedute dall'articolo 23 ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La discussione ha chiarito la situazione: non ci sono nè direttamente, nè indirettamente motivi di incertezza. Accetto che accanto al Presidente, al Procuratore della

Repubblica e al Cancelliere vi sia un rappresentante dell'Ordine degli avvocati, e questo sarà inserito nell'articolo 23.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Dichiaro di votare contro l'emendamento proposto dal Governo, in quanto connesso con l'annunciata modifica dell'articolo 23. Ritengo, infatti, che quando vi è un magistrato che presiede alle operazioni per la formazione delle liste, non vi sia bisogno di alcun controllo. *(Interruzioni e proteste dalla sinistra).*

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo e accettato dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che il Governo propone per la seconda parte del primo comma la seguente nuova formulazione: « avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione ».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Desidero un chiarimento dal Governo sull'interpretazione che esso darà alla delega di cui lo ha investito il Parlamento per la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni dei Tribunali di assise e delle Corti di appello di assise.

I criteri direttivi contenuti nella legge di delega riguardano: il numero degli affari, la popolazione ed i mezzi di comunicazione. Il primo criterio, in ordine di importanza, è quello del numero degli affari. Secondo il mio avviso, questo criterio implica che il Governo, nel determinare se nelle attuali sedi di Corte di assise debba essere conservato il Tribunale di assise e istituita una Corte di appello di assise, debba tener conto del numero degli affari finora trattati nelle Corti esistenti, nel senso di istituire Tribunali e Corti in modo che ad essi sia riservato un numero di processi nè eccessivamente esteso, nè troppo esiguo. Soltanto in questo modo si eviterà il danno, ugualmente pregiudizievole all'amministrazione della giu-

stizia, di un eccessivo accentramento di affari, o di un eccessivo decentramento.

Anche per quanto riguarda il criterio della popolazione, il Governo dovrà seguire la giusta via di mezzo in modo da evitare che le circoscrizioni dei Tribunali e delle Corti di appello e di assise comprendano popolazioni eccessivamente numerose o troppo ristrette.

Poichè, sia il criterio del numero degli affari, che quello della popolazione sono indicati nella legge di delega senza ulteriori precisazioni, onde possono essere interpretate sia nel senso dell'accentramento che in quello del decentramento, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse al Senato che farà uso della delega nel senso da me prospettato, cioè nel senso di seguire una via intermedia, onde evitare sia l'eccessivo affollamento degli affari, sia un troppo ristretto numero di processi.

Sarò grato al rappresentante del Governo se vorrà dare le assicurazioni da me richieste.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso assicurare in questo senso l'onorevole Bosco. *In medio stat virtus*.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Il collega Bosco ha chiarito quel che secondo lui dovrebbe essere il criterio ispiratore del Governo nell'avvalersi della delega datagli dal Parlamento con questa norma. Io ho presentato un emendamento più ampio, perchè mi sembra che le parole « economia dei giudizi » non abbiamo nel termine usuale il significato che intendiamo dar loro in questa sede, perchè non si tratta di risparmio di spesa, ma anche di criteri di ordine più generale, e, mi permetto dire, anche più importanti. La mia preoccupazione principale è questa, che il giudizio si svolga quanto più vicino è possibile al luogo ove il delitto fu consumato, ed allora i mezzi di comunicazione, le distanze, la situazione geografica potrebbero compromettere questa che per me è una esigenza fondamentale del giudizio, al quale devono partecipare i rappresentanti del popolo come diretti giudici del processo. Ecco perchè vorrei pregare il Sottosegretario di aggiungere anche le parole: « la situazione geografica, e le distanze ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Noi abbiamo spiegato al collega Magliano che nella formula adottata dal Governo è compreso il suo concetto; se il collega cerca l'interpretazione autentica, credo che dalla mia parola come rappresentante della Commissione ha piena soddisfazione. Il suo emendamento è già compreso nell'articolo 6 proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento da me presentato cerca di venire incontro alle richieste del senatore Magliano. È stata infatti abbandonata la formula « dell'economia dei giudizi » e si è avuto riguardo al numero degli affari, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma dell'articolo 6 nel nuovo testo proposto dal Governo ed accettato dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Al secondo comma, invece di « potrà essere riveduta », la Commissione propone la formulazione « potrà essere riesaminata ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dalla Commissione, con le modificazioni di carattere formale conseguenti all'approvazione dell'emendamento Conti all'articolo 1 e con gli emendamenti testè apportati. Ne do lettura:

Art. 6.

(*Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari*).

Il Governo è delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il

numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'articolo 23, avuto riguardo al numero dei giudici, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e la loro circoscrizione potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè voglia dichiarare gli intendimenti del Governo riguardo alle norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige;

sia per tranquillizzare l'opinione pubblica regionale che ne aspetta da lungo tempo l'emanazione quale condizione essenziale per il funzionamento della Regione;

sia per illuminare e rasserenare l'opinione pubblica regionale, disorientata da pubblicazioni generiche, inesatte e tendenziose (299).

BENEDETTI Luigi, CARBONARI, GELMETTI, RAFFEINER, CONCI, BRAITENBERG, MOTT.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per sapere se considera legittimi i motivi con cui il Prefetto di Bologna ha creduto di poter giustificare la sospensione dei sindaci di Budrio, Crevalcore, San

Pietro in Casale e la dichiarazione di decadenza del sindaco di Castel San Pietro, nonchè la denuncia dei sindaci di Pianoro e Minerbio, provvedimenti ed atti che hanno offeso il profondo sentimento democratico di quelle popolazioni, segnano aperta violazione delle leggi e della Costituzione e sono riprova di una politica, che, richiamandosi ai metodi e ai tempi del regime fascista, contrasta con la coscienza, con la manifesta volontà di pace e di lavoro, con gli interessi del Paese, e che costituisce unica e vera causa di turbamento dell'ordine pubblico (1561).

MANCINELLI, FORTUNATI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti presi per distribuire ad equo prezzo agli Enti ospitalieri ed alle categorie di cittadini più bisognosi gli antibiotici largamente diffusi nell'interesse della pubblica salute ed ancora oggi monopolizzati da poche ditte private (1562).

ZANARDI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere: 1) le ragioni per le quali il segretario del sindacato provinciale dei pensionati di Bari, signor Tamma, il 18 gennaio 1951 è stato « fermato » dal maresciallo dei carabinieri di Castellana (Bari), dove il Tamma si era recato per dirimere una vertenza sindacale, « trattenuto » per 24 ore in camera di sicurezza e quindi con foglio di via obbligatorio fatto rientrare a Bari non senza prima essere stato « regolarmente diffidato »; 2) se per disposizioni dell'onorevole Ministro le autorità di polizia sono autorizzate ad ignorare la Costituzione della Repubblica italiana (1563).

FIORE, BERLINGUER.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali disposizioni siano state prese per stroncare la speculazione che si sta verificando, in base al fatto che le Banche italiane autorizzate sono obbligate a cedere a tutti i residenti in Italia,

per una volta all'anno, l'importo di franchi svizzeri 800 in dipendenza, pare, del nuovo accordo commerciale italo-svizzero; cessione che si tramuta in autentico danno per il nostro Paese che si vede privato di valuta pregiata, dato l'enorme numero dei richiedenti, ed in un illecito profitto dei cessionari, i quali, nella maggior parte dei casi, dopo aver ottenuto il pagamento in Svizzera dello chèque rilasciato dalle Banche italiane, vendono a cambio nero i biglietti di banca, realizzando un utile di speculazione di oltre lire 20 mila, essendo la cessione della valuta fatta al cambio ufficiale di 143, mentre il cambio, così detto nero, normalmente, è di 178 (1562).

SPALLINO, PERINI.

Ai Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere il loro pensiero sulla strana coincidenza dell'invio delle cartoline preavviso da parte di Distretti militari, con la visita del generale Eisenhower, e per sapere quali provvedimenti intendano prendere per identificare e punire i responsabili di tale azione intempestiva, che ha tutta l'apparenza di una manovra sabotatrice, avendo gettato allarme nel Paese in un momento politico di particolare delicatezza (1563).

GORTANI, ZELIOLI, GELMETTI,
BASTIANETTO, MARCONCINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere come intenda far fronte alla ormai troppo inoperante disposizione del decreto-legge presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, sulla corresponsione di contributi d'incoraggiamento per nuove costruzioni edilizie; talchè negli uffici del Genio civile centinaia di domande giacciono inevase, con lesione dei diritti maturati e con pregiudizio del prestigio dello Stato (1564).

GORTANI.

Al Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno ed equo modificare l'ancora vigente disposizione di marca nettamente fascista, per la quale è ammesso all'eventuale congedo anticipato il figlio unico di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, sol-

tanto quando abbiano una o più figlie viventi (vedi circolare 30 dicembre 1948, n. 12020, della Divisione reclutamento); limitazione non spiegabile se non ai fini della campagna demografica (1565).

GORTANI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni che hanno impedito a tutt'oggi l'approvazione dei corsi normali I.N.A.P.L.I., istituiti in base al decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1280 (ossia quelli serali gratuiti per i lavoratori delle varie categorie di mestiere e di tutti i tipi: addestramento, qualificazione, specializzazione, perfezionamento), con evidente ed enorme danno culturale, particolarmente per i lavoratori che hanno già frequentato gli anni intermedi.

In particolare lo scrivente chiede di sapere:

se è vero che il Piano nazionale di tali corsi è già stato approvato da codesto Ministero ed i fondi già predisposti e, se e quali ostacoli ancora si frappongono per il loro inizio, tenendo presente che essi durano circa 7 mesi e che per ovvie ragioni non possono terminare oltre la fine di giugno (1566).

NEGRO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, tenuto conto della situazione economica e sociale della Piana del Sele, caratterizzata dalla coesistenza di una grande massa di contadini poveri e poverissimi, senza terra o con poca terra, da una parte, e da un elevato grado di concentrazione della proprietà fondiaria, dall'altra e, considerato, altresì, che lo Stato, nel corso degli ultimi decenni, ha spese somme ingenti per avviare la bonifica di quelle terre, per cui urge completare le opere iniziate e realizzare la trasformazione del comprensorio attraverso la riforma agraria, non ravvisi la improrogabile necessità di includere ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la Piana e l'alta Valle del Sele e le zone adiacenti tra cui le Valli del Calore e del Tanagro e del Vallo di Piano tra i territori nei quali deve avere inizio subito la riforma agraria (1567).

LODATO, FOCACCIA, QUAGLIARIELLO.

**Deferimento di disegno di legge
a Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, previo parere della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle Arti), il disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » (1505).

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: « Modifica all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese » (1507).

**Per il cinquantenario della morte
di Giuseppe Verdi.**

BERGAMINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula suona ancora di una rumorosa discussione; ma io spero di rievocare un ricordo che riconduca « più spirabil aere ». E più sereno.

Cinquanta anni or sono si spegneva una vivida luce del genio italiano, moriva Giuseppe Verdi, che era Senatore, e un velo di tristezza si distese per tutta la penisola dall'Alpi al

mare. Io rammento quella gran tristezza diffusa: dava il senso di una sventura nazionale perchè era ferita l'anima d'Italia dalle classi più colte al popolo che ha così istintivo così bello l'amore della musica. Il giovane poeta del tempo — l'altro vecchio e mirabile poeta del « Clitumno » e delle « Odi elleniche », era ormai stanco e giaceva infermo come un leone ferito — il giovane poeta del tempo, scrisse che tre vaste fronti si inchinarono su Verdi: Dante, Leonardo e Michelangelo si inchinarono e salutarono l'arrivo fra loro come di un fratello antico, degno di loro, creatore anch'egli di fulgida e immortale bellezza. L'immagine è altamente lirica: sembra un convegno — in famiglia — di creature sovrane, un convegno di giganti dell'intelletto fioriti tutti nel fertile suolo della nostra Patria. Nessuno potrà mai negarci che il genio italiano splende in ogni secolo. Pochi anni prima del Verdi aveva onorato il Senato (subalpino) Alessandro Manzoni: per volontà di Cavour. Non molti anni dopo venne qui Giosue Carducci: un Paese che produce a breve distanza tre geni così alti i quali sembrano passare uno all'altro la fiaccola accesa di vivida luce, questo Paese può e deve confidare nel suo avvenire.

È superfluo dire qui, dire a voi che cosa è stata, che cosa è ancora, e sempre sarà, l'arte di Giuseppe Verdi. È un'arte che ha commosso, inebbrato, rapito migliaia e migliaia di cuori, che è volata oltre le frontiere, oltre gli Oceani e ha trionfato nelle più lontane contrade, ha fatto risuonare, conoscere, amare il nome d'Italia in tutto il mondo civile.

Io credo che noi dobbiamo ricordare l'insigne Maestro mentre tutto questo mondo lo onora, dobbiamo ricordarlo perchè è una gloria radiosa e pura di nostra gente, perchè egli, come ho detto, ha fatto parte del Senato, ha varcato un giorno quella soglia, è entrato in questa Aula, si è seduto su questi scanni: e forse qui in qualche minuto di raccoglimento, ha accarezzato talune delle sue celebri melodie dolci armoniose penetranti che hanno dato e daranno gioia allo spirito finchè si allieti e si nutra di bellezza e di poesia. La mia ipotesi del suo raccoglimento qui dentro non è inverosimile perchè allora i dibattiti erano meno clamorosi dei

nostri. Più tardi, io ho conosciuto, qui, dibattiti meno blandi, credo, che quelli lontani; non mai, però, fragorosi come oggi. Del resto, il vivo calore della discussione, non è male: dall'urto delle idee, scaturisce la luce della verità.

Se io conoscessi lo scanno che fu di Verdi, non oserei occuparlo mai e soltanto lo guarderei con occhio reverente.

Quando Giuseppe Verdi fu nominato senatore, nel 1874, usava il giuramento: era una cerimonia quasi solenne: assistevano due colleghi testimoni, due commessi in alta tenuta precedevano, ed altri seguivano, un corteo che muoveva attraverso l'Aula fino alla Presidenza: e si giurava. Giuseppe Verdi sali lassù e pronunciò il suo « giuro » con voce lieve che non fu davvero — narrano le cronache — un « do di petto » simile a quelli delle sue opere: egli era per natura modesto e schivo di richiamare su di sé l'attenzione. Lo accompagnava Terenzio Mamiani filosofo e poeta fine e colto. Pregevoli senza dubbio la sua filosofia e la sua poesia, ma l'aristocratico conte umanista pesarese mi è caro per due motivi che da esse prescindono: e cioè egli, quando divenne Ministro dell'istruzione a Torino nel primo Ministero italiano presieduto da Cavour, scoprì Giosue Carducci professore nel ginnasio di San Miniato al Tedesco e poi nel liceo di Pistoia: giovanissimo professore che aveva pubblicato un piccolo volume di irrequieti versi più che giovanili; nei quali Terenzio Mamiani — sapiente intenditore — capì il forte valore letterario e sbalzò il Carducci, ventiquattrenne, dal ginnasio-liceo toscano, alla vetusta e celebre Università di Bologna in sostituzione di Giovanni Prati: acuta intuizione, inaspettato e felice ardimento coronato dal successo che sapete. L'altro motivo per cui il Mamiani mi è caro è l'essersi alacramente adoperato perchè il Verdi fosse nominato senatore non per censo — come diceva il primo decreto — ma per avere illustrata la Patria: che era una lampante verità. Il Mamiani ottenne in questo senso una solenne manifestazione dell'Assemblea, poi ambì di essere, volle essere testimonia al giuramento. Quando scomparve Giuseppe Verdi il Senato fece collocare il busto di lui — opera del Monteverde — nella Rotonda della biblioteca tra Leopardi e

Gioberti: io saluto rispettosamente quei grandi italiani ogni volta che passo dinanzi alle loro immagini: e ripenso a Terenzio Mamiani testimone di Verdi. Del quale stamane leggevo, appunto in Biblioteca, una lettera autografa che conserviamo: il Maestro ringrazia sommamente per la tessera ferroviaria che gli è stata mandata, e sembra dire che ne userà in modo sobrio; per venire da Busseto a Roma, per il Senato.

Si potrebbe ora domandare come mai io, proprio io, non critico musicale, non competente di questa sublime arte che consola l'umanità: io, che per trent'anni non sono mai andato a teatro per non togliere una sera, un'ora alla passione del mio lavoro giornalistico, come mai oso parlare di Giuseppe Verdi. Egli, alla sua morte fu commemorato qui da ben altra parola che la mia, dalla parola eloquente dell'autore di « Piccolo mondo antico », Antonio Fogazzaro. E dirò la verità: mi ha stimolato, mi ha sedotto l'idea di trattare un argomento che, sono sicuro, ci unisce nell'affetto, nell'ammirazione, nella devozione a Giuseppe Verdi. Perché io amo i temi, i soggetti che non ci dividono ma ci affratellano, ci trovano con un solo pensiero, un solo sentimento, che è quello della Patria e del suo onore. Questi temi sono per me le *oasi* di questa Assemblea: ed oggi per virtù di Verdi, è un'*oasi*, è un'ora di bellezza, un'ora di concordia che mi pare il migliore omaggio a lui, all'autore di una musica per se stessa unificatrice che affascina ogni classe e le avvicina nello stesso entusiasmo, nella stessa commozione. Musica unificatrice anche politicamente giacchè negli anni lontani, quando Trieste era sotto il duro e sospettoso dominio austriaco, quei cittadini, nostri fratelli, che sono di nuovo in pena e ai quali mando un saluto (*applausi*) ingegnosamente avevano formato col nome di Verdi un anagramma che richiamava un altro nome segnacolo di fede, promessa, auspicio della sospirata unione di Trieste all'Italia, Trieste la fedelissima di Roma. (*Nuovi applausi*).

La nostra concordia, dicevo, sarà il migliore omaggio al grande artista che — scrisse d'Annunzio —

Diede una voce alle speranze, ai lutti
Pianse ed amò per tutti

Sì, pianse la sua anima nelle note sue dolenti che sembrano singulti ma fece anche piangere di tenerezza infinite moltitudini: amò lui, nelle note che sono un canto dell'amore, ma fece anche amare e desiderare e sognare ogni cosa bella e buona e degna, ogni nobile ideale attraverso il magistero della sua musica. Che si leva alta verso i cieli azzurri, verso il sole raggiante e invoca e prega quel Dio « che atterra e suscita, che affanna e che consola ». L'ala del genio creatore e vivificatore dell'arte, si alza dalla terra e vola alto per ricongiungersi naturalmente, strettamente a Dio onnipotente: un genio, simile a quello di Verdi, è una forma, un dono, un lampo, un sorriso della divinità. (*Vivissimi, generali applausi. Numerose congratulazioni*).

MICELI PICARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI PICARDI. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo democristiano sento il dovere di aderire pienamente alle nobilissime espressioni del senatore Bergamini, ed anche al fatto che egli ha richiamato l'attenzione del Senato su questo cinquantenario veramente memorabile.

Il Gruppo democristiano, anzi il Governo ha già provveduto ad inviare l'onorevole Cingolani al Cairo per partecipare come rappresentante della Nazione alle grandi onoranze che saranno in quella città tributate a Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi è veramente uno dei più grandi fenomeni. Questa umanità che discende spesso, nella sua storia, negli orrori della guerra e nella maledizione delle cose malvagie, qualche volta raggiunge le più alte vette dello spirito attraverso questi geni che la illuminano.

Giuseppe Verdi fece parte del Senato. Ma non vi fece parte con la qualifica di uomo di censo, nè per aver scritto l'*Aida* o il *Ballo in Maschera*, ma soprattutto perchè egli fu il più ardente, il più costante ed il più ostinato assertore dell'unità e della libertà della Patria. Nel Coro del *Nabucco* egli richiama le moltitudini ai sentimenti della Patria. Il Coro dei *Lombardi* è un grido di libertà, è un desiderio di giustizia, è un anelito di vita civile.

E quali abissi profondi dell'animo umano quest'uomo ha saputo esplorare. Guardate ad esempio la paternità. Voi avete Amonasro nel-

l'*Aida*, prepotente, violento, aggressivo; Rigoletto, che piange, deforme ed umile; ed avete il marchese di Germont nella *Traviata*; austero, diritto, che vuole riabilitare la donna perduta e richiamare a sé il proprio figlio. Sono espressioni di un unico sentimento, la paternità, ma sono espressi tutti e tre con variazioni di tono, di accento, di lirica, che rivelano come questo uomo aveva non la grande cultura del psicologo, ma l'intuizione profonda degli abissi dell'animo umano.

E quanti tesori di educazione ha diffuso nel mondo quest'uomo! Oggi che l'Italia ha un trattato di pace, che tutti conosciamo, che ha una vita dolorante, che ha ristrettezze politiche, militari ed economiche; ebbene io vedo nel cielo, al di sopra delle ricchezze altrui, al di sopra degli istinti predatori di questo o di quello, io vedo la figura di Giuseppe Verdi che con quella di Michelangelo gridano al mondo che l'Italia non può perire. E quest'uomo che ha saputo in mille ritmi e melodie, in infinite ed abissali concertazioni musicare motivi di armonia, quest'uomo ha vissuto la vita esemplare del padre di famiglia. Raccolto nel silenzio austero della sua mente, cittadino esemplare, fedele alla religione dei padri, praticante del culto, è morto con la benedizione di Dio ed in attesa di raggiungere il premio che la sua vita nobilissima meritava nell'al di là. E prima di morire, quando per tutti gli uomini la mentalità inaridisce, la vitalità e la produttività di questo colosso dell'umanità si rivela ancora, dopo un colloquio con Arrigo Boito. Ride con il *Falstaff*, l'ultima opera, quella che chiude la sua meravigliosa carriera di musicista. Ride, perchè aveva capito tutte le brutture, tutti gli orrori della vita; ma aveva capito anche che al di sopra di tutto ci sono le leggi della virtù, dell'intelligenza, della bontà, che non possono non trionfare.

Io formulo l'augurio che, in questo momento tragico per tutta l'umanità, possa l'esempio di questo colosso; possano le sue melodie dolcissime ed infinite; possa il suo voto permanente di fede penetrare nell'animo di tutti e dare a questa umanità inquieta e dolorante finalmente la pace, la vera pace, la pace dell'onestà, del decoro, della dignità, della bellezza. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PALUMBO GIUSEPPINA. Onorevoli colleghi, permettete che a nome del mio Gruppo aggiunga la mia modesta parola alla nobile, sentita commemorazione fatta in quest'Aula dal senatore Bergamini e dal senatore Miceli Picardi.

Domani in tutta Italia e nel mondo si commemorerà questo grande genio musicale che non ha avuto limiti nel tempo e nello spazio e che è vanto per il nostro Paese; ed è giusto che anche dal Senato parta una voce di ricordo per questo uomo che ha saputo esprimere, oltre che tutte le passioni umane, i nobili sentimenti nazionali di libertà e di indipendenza del suo popolo.

Ma io voglio che questa commemorazione fatta qui richiami l'attenzione dei musicisti moderni, perchè si riallaccino a questa nobilissima tradizione della nostra musica e portino ancora il nostro Paese sulle vie maestre di questa arte, che oggi, forse per eccessiva tendenza all'esterofilia, sono un poco dimenticate mentre noi tutti vogliamo ancora godere di quella consolazione che la buona musica sa dare e che i nostri grandi maestri hanno largamente profuso in tutto il mondo. (*Vivissimi applausi da tutti i settori. Congratulazioni*).

TONELLO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO Onorevoli colleghi, quando morì Giuseppe Verdi in un grosso comune del bolognese, a Barricella, lo commemorai io, e mi accadde una grande cosa: mentre, dietro le quinte, si stava ascoltando la musica di Verdi che preludiava il mio discorso, mi sentii mancare. Io avevo raccolto nel mio cervello molte notizie, volevo esprimere molte cose, e sentii che ero vuoto, che non ricordavo più niente, avrei pregato, per pietà, che mi avessero sollevato dalle pene di dover uscire sul palcoscenico, ma, finita la musica, dovetti comparire sul palcoscenico, ero pallido, accasciato. Ebbene, dopo aver pronunciato le prime parole, io ebbi come una visione meravigliosa di Giuseppe Verdi, mi riapparve il contadinello di Roncole che stentava la vita e che apprendeva i primi elementi dell'arte, mi riapparve nei primi tentativi come compositore quando le sventure della famiglia lo opprimevano maggiormente, e poi la via gloriosa, l'ascensione perenne.

Altri critici di musica potranno dire meglio di me quello che sia stato Giuseppe Verdi nella

musica; io penso, soprattutto, che il nome di Verdi rimarrà immortale in Italia perchè fu il poeta, il musicista del Risorgimento nazionale. Quando il Lombardo-Veneto era ancora sotto la dominazione austriaca, dai palcoscenici saliva la musica di Verdi e si cantava « O Signor che dal tetto natio »; in quel grido del musicista italiano vi era il grido del popolo italiano, delle creature che volevano liberarsi dallo straniero e assurgere alla santa conquista della libertà. Il popolo italiano comprendeva Verdi, lo sentiva, perchè c'era nella sua grande anima la comprensione di tutti i dolori, di tutte le speranze, di tutte le aspirazioni più miti e più buone dell'animo italiano. Non occorre essere dei raffinati, degli artisti, degli studiosi dell'arte; non occorre essere degli eletti nel tempio dell'arte per comprendere Verdi, lo capiva il fanciullo, lo capiva l'uomo rude del lavoro, lo capivano tutte le creature che avevano un cuore e un'anima; perciò lo amiamo questo vegliardo, per la fierezza della sua vita. Molte volte parlai con i vecchi che lo conobbero negli ultimi anni: egli era un uomo piuttosto rude, attaccato ai suoi affari, che amministrava le proprie cose con avvedutezza, che non credeva di essere uno dei tanti privilegiati dalla natura e da Dio. Era umile, questo uomo, pur nella fierezza e rudezza del carattere. Prima di chiudere gli occhi nel sonno della morte volle lasciare le sue ricchezze a favore di una casa per i suoi fratelli più sfortunati di lui. In ciò è tutta l'umanità di Giuseppe Verdi, il sentimento altruistico per cui la natura umana riverbera sulle altre creature i sentimenti umani che la dominano. Per questo voglio bene a Verdi e nel cinquantesimo anno della morte ci troviamo tutti uniti; dappertutto nel mondo domani sarà celebrato il cinquantenario, ma l'Italia, il popolo italiano ha ragione di celebrare questo suo poeta, cantore, interprete come una creatura privilegiata la cui eredità non andrà mai perduta nel tempo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Ringrazio il senatore Bergamini di aver suscitato e interpretato i sentimenti unanimi del Senato. È bello, è degno, è altamente significativo che questa Assemblea politica interrompa per un momento i dibattiti e il lavoro legislativo per sollevarsi in una atmosfera di concordia, vorrei dire religiosa, e per

dedicare un pensiero di gratitudine e di reverenza a Giuseppe Verdi, nel cinquantenario della morte.

Domani sera in tutti i teatri del mondo egli sarà commemorato dalle creature indimenticabili che la sua arte evocò nella lingua universale dei canti e dei suoni che intendono tutti gli uomini di tutte le terre, di tutte le patrie, di tutti i linguaggi. Noi non potevamo — per questo ringrazio soprattutto il senatore Bergamini — non unirvi a questa universale conclamazione, che il Capo dello Stato rende più solenne recandosi a Milano per portare domani il saluto della Patria alla tomba del grande italiano che, cinquant'anni or sono, uscendo dalla vita, entrava nell'immortalità.

Non era possibile questo oblio imperdonabile: sarebbe stata omissione colpevole, non ricordare che Giuseppe Verdi fu senatore e che sarebbe senatore anche oggi, onorevole Bergamini, in regime repubblicano, per il titolo augusto, il più alto dei titoli, quello di aver illustrato la Patria: che qui venne, ed in questa Aula sedette, onde ci piace pensare che si aggiri tra di noi la sua ombra veneranda: e che fu soprattutto pago dell'onore di essere chiamato a occupare lo scanno rimasto vuoto per la morte di un altro grande italiano che egli amò e predilesse e a cui dedicò la Messa di *Requiem*, Alessandro Manzoni.

Ma, detto questo, soddisfatto questo dovere, che vorrei dire quasi risponda a un bisogno di intimità familiare, perchè fu dei nostri, perchè è dei nostri, perchè sarà sempre presente tra i rappresentanti più insigni dell'Italia, non c'è da aggiungere parola di vani riti celebratorii. Il monumento se l'è costruito con le sue opere: è scolpito nelle anime nostre. Fu scolpito nell'anima dei contemporanei che sospinse alle lotte per la libertà e l'indipendenza d'Italia. È scolpito nell'anima nostra che ci nutricammo della sua melodia come di una sostanza spirituale. Sarà scolpito nell'anima dei nostri figlioli.

Vedete che avviene quando la grandezza è tale che il tempo non la può cancellare! A misura che gli anni passano, la sua statura giganteggia. Forse è destinata ad attenuarsi la grandezza di competitori stranieri che, sessanta o cinquanta anni fa, gli furono messi di contro nel periodo della polemica tra le scuole per

il dominio della musica o del canto, della voce umana o dell'orchestra. Ma questo figlio di popolo, questo figlio di contadini, sorriso dal genio, che riuscì a trovare il giusto equilibrio tra i cantanti metalli e la divina, umana voce che, come insegnò Palestrina, più di ogni strumento, ha il potere misterioso di esprimere e suscitare le emozioni dell'anima, questo grande figlio del popolo fu grande ed è grande, perchè interpretò le passioni primitive, le più potenti, le più semplici, che ancora lo avvicinano alla nostra umanità, e ricavò i suoi cori dal grande coro delle moltitudini ed espresse nella maniera più plastica e potente lo sdegno, l'odio, l'amore, la paternità, i sentimenti schietti ed eterni che vivono, vissero e per sempre vivranno nel cuore degli uomini. Ecco perchè, o signori, questo italiano, inconfondibilmente italiano, ha il diritto di essere chiamato cittadino del mondo.

Un genio religioso di nostra gente, che l'amore del cuore smisurato allargò e donò a tutte le genti, Giuseppe Mazzini, preconizzò un giorno, contro la diplomazia delle Cancellerie, la diplomazia dei popoli, affidando il compito di unire la grande famiglia umana agli spiriti universali che ogni popolo esprime. I filosofi, i pensatori, gli artisti, gli scienziati, quelli che danno una luce, un palpito, una formula di pensiero, di bellezza, di vita al patrimonio del mondo, gli ambasciatori della civiltà. L'Italia, questo felice ed infelice paese del sole, non può competere pur troppo con le ricchezze economiche, con la potenza meccanica degli altri Paesi, ma di spiriti universali ha dovizia e ricchezza.

Verdi! Ecco il grande ambasciatore dell'Italia nel mondo, questo ambasciatore d'italianità, che non ha bisogno di essere nemmeno vivo, perchè vive oltre la morte e non ebbe e non ha bisogno di credenziali, di cancellerie transeunti, di investiture di governi caduchi, per esprimere la voce della Patria nel mondo oltre la vicenda dei tempi. Verdi! Questo gigante che ai popoli di tutte le terre, di tutti i linguaggi, dall'uno all'altro polo, parla il linguaggio universale, che tutti intendono e a qualunque essere umano che viva e che soffra la sua umile vita, profonde senza nulla chiedere la commozione pura, disinteressata, pacifica della bontà

1948-51 - DLXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 GENNAIO 1951

e della bellezza attraverso il Magistero dell'arte.

Onorevoli colleghi, questa Assemblea non è nè una accolta di artisti nè un sinedrio di critici. Non parliamo dunque delle opere, per esprimere incompetenti giudizi. Noi possiamo e dobbiamo dire soltanto questo: che uno spirito così universale, che diede una voce alle speranze e ai lutti, avendo pianto e amato per tutti, ci ricorda i versi del poeta di nostra gente, Giosuè Carducci: crollano i regni e gli imperi, ma l'inno resta. Ed è crollato, per le fatali vicende della storia, anche il regno a cui contribuì potentemente con i suoi inni e con i suoi cori, ma l'inno resta e « il pensiero che vola sulle ali dorate » parlerà nei secoli in nome dell'Italia, bella e immortale, a tutti i popoli del mondo. (*I senatori in piedi applaudono lungamente. Si grida: « Viva l'Italia! »*).

Voci. Togliamo la seduta!

PRESIDENTE. Intendo la nobiltà di questa proposta e vi aderisco togliendo la seduta.

Martedì, seduta pubblica, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 (997).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 (1285).

4. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 (1372).

5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950 ((1376).

6. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazioni dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 (1381).

7. Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950 (1481).

8. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata (1065).

9. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

10. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19).